

PROGETTO ASSICURATIVO PER LE RESPONSABILITA' DEI COMUNI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

IL CONTESTO

- 1) Rischio della Responsabilità Civile del Comune verso Terzi e verso Dipendenti** (L'assicurazione si intende prestata a favore del comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio e quale Ente esercente attività amministrativa e proprietario di immobili, strade, piazze, ponti, canali etc.);
- 2) Rischio della Responsabilità Civile Patrimoniale del Comune ed Amministrativa contabile** per perdite patrimoniali cagionate a terzi da Amministratori e da Dipendenti, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato (Comune stesso) debba rispondere ai sensi di legge, nonché la responsabilità Civile Patrimoniale derivante da COLPA GRAVE degli Amministratori e Dipendenti interessati.
- 3) Rischio Infortuni – Polizza Infortuni per Sindaco, Assessori e Consiglieri** per lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto dell'Amministrazione (art. 23 legge 816/85 e successive modificazioni ed integrazioni art. 25 disegno di legge approvato il 2 marzo 1999 C 4493 nonché il d.lgs. n. 267/2000). Polizza Infortuni per Dipendenti in missione e/o per motivi di servizio quali conducenti che utilizzano il proprio mezzo e/o quello dell'Ente (punto 2 e 3 art. 23 del DPR 333/90).
- 4) Rischio Kasko – Polizza Kasko** per i veicoli di proprietà degli Amministratori (art. 23 legge 816/85 e successive m. e i.) e per i veicoli di proprietà dei dipendenti per adempimento di servizi (art. 23 del DPR 333/90).
- 5) Tutela giudiziaria - Polizza** per copertura delle Spese legali e peritali per gli Amministratori, Dirigenti e/ Responsabili di servizio.
- 6) Tutela Patrimonio del Comune – Polizza** per la copertura del rischio INCENDIO/FURTO dei beni del Comune.

ANALISI DEI RISCHI

Rischio n. 1 (RCT/O) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Dipendenti

La tipologia delle attività proprie degli Enti locali sono molto varie; a ciò corrisponde inevitabilmente una altrettanto ampia casistica di danni (purchè involontari ed accidentali) che l'Amministrazione, direttamente, o indirettamente, potrebbe cagionare a terzi. A questo proposito, potremmo fare una moltitudine di esempi: dall'erogazione di acqua alterata, alla mancata manutenzione di strade, fabbricati, rete fognaria, segnaletica stradale, impianti sportivi ed altro ancora, dalla mancata ed inadeguata segnalazione di insidie, al fatto involontario di un dipendente, dalla accidentale somministrazione di cibi avariati in una mensa, alla negligenza nella vigilanza di minori in un asilo.

Come avrete constatato, in questi pochi ma significativi esempi, le norme di legge in materia di fatti illeciti, e di conseguente attribuzione di responsabilità, trovano ampia applicazione e anche

Studio Losasso Broker S.r.l.

Consulenze, Intermediazioni, Gestioni Assicurative_ www.studiolosassobroker.com

Via Rossini, 12_85100 POTENZA_tel 0971.194.06.35 fax 0971.53802_mob. 348.38.32.313_ REA Potenza n. 124007
P.I. 01644640763_Sezione B del RUI al n. B000064629 *Soggetto al controllo dell'ISVAP*



ricorrendo ad una rigorosa prevenzione, resta sempre un'alta percentuale di rischio, che giustifica, quando non impone, il ricorso all'assicurazione. L'assicurazione di cui trattiamo, trova riscontro nell'art. 1917 del c.c. Le condizioni stabiliscono, inoltre, che la copertura garantisca il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave (escluso il dolo).

Vogliamo comunque precisare, che il ricorso all'assicurazione non può esimere i responsabili e gli addetti dall'applicare e seguire le norme antinfortunistiche pertinenti alle attività svolte e dal vigilare affinché siano mantenute efficienti e a "norma" le attrezzature, i macchinari, gli impianti, i fabbricati e tutte le strutture che, in assenza di manutenzione e controllo, potrebbero creare pregiudizio alla pubblica incolumità e a quella dei dipendenti. A tale proposito ricordiamo che è stato reso operativo il DL 626/94 circa il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. Gli amministratori dovranno individuare il responsabile del servizio e comunicare il nominativo all'Ispettorato del Lavoro e alla ASL (art. 8 comma 2 e 11). Ricordiamo inoltre anche il DL 494/96 che consente di identificare nelle figure del committente dell'opera e nei coordinatori della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, i responsabili della sicurezza.

Rischio n. 2 (RCP) – Responsabilità Civile patrimoniale del Comune e Responsabilità Amministrativa/contabile degli Amministratori e dei Dipendenti.

Prima di passare all'analisi del rischio, ci preme ricordare che in conformità al principio dettato dall'art. **28 Cost.** e alla disposizione di cui all'art. **97 Cost.** (escluso il profilo della responsabilità penale che riveste carattere personale non assicurabile), i funzionari pubblici rispondono dei danni prodotti con il loro comportamento nell'esercizio delle proprie attribuzioni:

- Direttamente verso i terzi (responsabilità civile extracontrattuale);
- Verso l'Amministrazione di appartenenza e la p.a. in genere (responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile);

La Responsabilità Civile verso terzi è disciplinata dagli artt. 22 e seguenti del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, i quali limitano detta responsabilità, sotto il profilo dell'elemento psicologico, alle ipotesi di dolo o colpa grave.

L'elemento dell'antigiuridicità può consistere non solo nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza, ma anche nell'inerzia e cioè nel fatto che l'impiegato si rifiuti o ritardi ingiustificatamente atti o operazioni, al cui compimento egli sia tenuto.

Inoltre esiste una responsabilità solidale del funzionamento e dell'amministrazione nel caso di danno nei confronti del cittadino (art. 28 Cost.) che può scegliere chi escutere. La P.A. potrà eventualmente avvalersi verso il dipendente.

Per il danno invece arrecato all'amministrazione pubblica (danno diretto, ossia il pregiudizio economico cagionato all'ente pubblico fin dall'origine indipendentemente dal fatto che vi siano terzi interessati) o che questa debba risarcire ai privati (danno indiretto, ossia patito dall'amministrazione che sia obbligata a risarcire i terzi – per accordo transattivo o sentenza di condanna – i danni cagionati dal dipendente art. 22 comma 2 t.u. n./57), **il funzionario è chiamato a rispondere per responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte dei Conti (art. 1 comma 1 legge n. 20/94).**

Pertanto la responsabilità patrimoniale dei funzionari pubblici verso la p.a. può assumere due forme:

- Responsabilità amministrativa: incombe sui funzionari che abbiano prodotto un danno patrimoniale all'amministrazione;
- Responsabilità contabile: propria degli agenti contabili, cioè dei dipendenti che maneggiano denaro o hanno in custodia bene e/o valori dell'amministrazione stessa.

I principali elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sono:

- La violazione dei doveri di ufficio (rapporto di impiego, di servizio);



- Il danno erariale (qualsiasi pregiudizio degli interessi fondamentali della collettività semprechè suscettibili di valutazione economica, compreso il danno non patrimoniale all'immagine della p.a.);
- L'elemento soggettivo, il comportamento doloso o colposo (COLPA GRAVE);
- il nesso di causalità tra detto comportamento e il danno.

La legislazione limita, come detto, la responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai fatti e alle omissioni commessi con **dolo o colpa grave**, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. **Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano, dunque, sempre a carico della pubblica amministrazione e dunque del bilancio pubblico (art.3, comma 1, legge 639/96).**

Il problema della responsabilità nella p.a. ha assunto particolare importanza soprattutto dopo che, in seguito alle aperture della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 22 luglio 1999, **n. 500** e alle disposizioni di cui alla legge **n. 205/2000**, è pienamente riconosciuto il diritto del cittadino al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione, riproponendo in primo piano la questione della diretta responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione che quei danni possono cagionare con il loro comportamento.

In altre parole, oggi, ogni profilo di azione amministrativa è potenzialmente fonte di danno e conseguenzialmente di richiesta di risarcimento.

Il profilo assicurativo individuale su cui operare contrattualmente nei confronti dei pubblici agenti è rappresentato – per quanto riguarda la responsabilità civile – **dalla colpa cosiddetta grave.**

PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI degli Enti pubblici evidenziamo che:

L'art. 93 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali cita testualmente:

“per l'amministratore e per il personale degli Enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato”.

Perché, quindi, gli amministratori e i dipendenti pubblici si devono assicurare?

- Perché la protezione del proprio patrimonio da richieste di risarcimento è un atto dovuto per salvaguardare sia il terzo e sia la Pubblica Amministrazione.
- In quanto le dispute legali sono spesso lunghe, costose e traumatiche; pertanto una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile è un requisito necessario per la tutela di tutte le parti coinvolte.

– A chi è rivolta?

A ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;

- Chi si assicura?

- 1) L'organismo della Pubblica Amministrazione (Comune);
- 2) Ogni persona (Amministratore e/o Dipendente) indicata in polizza che abbia con il Contraente un rapporto di servizio o un mandato o che partecipi alle attività istituzionali.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Responsabilità Civile derivante all'assicurato per Perdite Patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi da Amministratori e dipendenti indicati in polizza, per cui l'Ente Assicurato/Contraente sia civilmente responsabile per legge, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persona di cui l'assicurato stesso debba rispondere ai sensi della legge.

Con la stipula di questa polizza, che viene emessa nel pieno rispetto della norma prevista dalla finanziaria 2008, si estende la copertura assicurativa alla **COLPA GRAVE** degli Amministratori e dipendenti il cui premio, mediante l'emissione di contratto separato, resta a carico di ognuno



di essi ai sensi dell'art. 2043 del c.c. e dell'art. 28 della costituzione e giusta sentenza Corte dei Conti sez. 1, 29/11/1990 n. 254 e giusto parere della Corte dei Conti della Lombardia del 08/08/2008.

Ciò premesso possiamo affermare che l'incremento del controllo da parte della Corte dei Conti è divenuto negli ultimi anni un fenomeno di enorme interesse per gli amministratori e impiegati pubblici perché, data la vastità della materia da affrontare, l'atto illecito, ossia qualsiasi azione od omissione colposa compiuta nello svolgimento della propria mansione/funzione presso l'Ente che cagioni ad altri una perdita patrimoniale, diventa quasi un errore certo.

Per i motivi innanzi specificati ci permettiamo di consigliare agli Amministratori e ai dipendenti di assicurare, per la Responsabilità Civile patrimoniale il Comune, quale Ente esercente attività Amministrativa, e di assicurarsi loro stessi per tutelarsi dai danni commessi per **Colpa Grave** con onere a proprio carico con contratti separati in quanto una corretta gestione assicurativa della propria attività solleva dalla preoccupazione di poter pregiudicare, magari con un unico errore, anni di impegno e di sacrifici e di affrontare con più tranquillità gli impegni quotidiani. Altre precauzioni non esistono.

Rischio n. 3 (Infortuni)

Contribuire alla protezione del lavoratore, è un dovere civico, nella fattispecie, amministratori e dipendenti pubblici, indipendentemente dalle loro funzioni, rappresentano una parte del patrimonio a servizio della società e del cittadino. L'uomo insomma, costituisce un bene da tutelare e la società stessa prevede, attraverso la Costituzione, il codice civile e le continue disposizioni di legge in materia, ad evitare che possano verificarsi disparità di trattamento o iniquità, tra i soggetti vittime di infortuni occorsi durante l'espletamento delle attività a cui sono proposti.

Allo stato attuale, per alcuni lavoratori, esiste un'assicurazione di legge prestata dall'INAIL, mentre per alcuni di essi, non rientranti in tale obbligo, esistono regole e disposizioni di legge, che impongono il ricorso alle assicurazioni private a tutela dei loro diritti.

Infortuni degli Amministratori. L'art. 23 della legge 816/85 e successive modificazioni e integrazioni (art. 25 disegno di legge approvato il 2 marzo 1999 C 4493 nonché il d.lgs. n. 267/2000), dispone che i Comuni e le Province possono assicurare i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato; in sostanza la legge intende dare facoltà agli Enti locali di assicurare i propri Amministratori anche per i rischi inerenti la persona fisica. I rischi inerenti ai danni fisici sono individuabili nella definizione di infortunio e malattie connesse all'attività svolta, quali ad esempio quelli subiti durante i viaggi, visite a scuole, cantieri e stabilimenti o durante le molteplici funzioni di rappresentanza effettuate per conto dell'Amministrazione. La garanzia sarà pertanto prestata durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto dell'Amministrazione contraente compresi i rischi della circolazione stradale per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi ad impianti dell'Amministrazione stessa e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente al mandato ricoperto.

Infortuni dei conducenti veicoli dell'ente e dei dipendenti in missione alla guida di veicoli non di proprietà dell'ente.

L'obbligo di ricorrere all'assicurazione dei rischi innanzi indicati, trovano riscontro nel DPR 333/90, art. 23, ed in particolare al punto 2), in cui si richiede per i dipendenti l'estensione delle coperture a tutti i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria contro i terzi; va da sé che il riferimento è relativo al conducente del veicolo che non sia di proprietà dell'Ente, durante l'uso per motivi di servizio, per il caso di lesioni o decesso del dipendente medesimo o delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto (queste ultime però sono già comprese, in quanto terzi, nella normale polizza R.C. della circolazione).

Al punto 3) del DPR 333/90, viene inoltre disposto che per tutti i mezzi di trasporto di proprietà dell'Ente, sia prevista l'estensione della garanzia ai rischi di lesione o decesso, del dipendente addetto alla guida.



Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 del citato DPR art. 23, si ottemperano attraverso la stipula di due contratti assicurativi diversi: il primo, collegato al numero di chilometri percorsi dai dipendenti in missioni di servizio, autorizzati dall'Ente, alla guida di veicoli non di proprietà dell'Amministrazione, il secondo, collegato al numero di veicoli di proprietà dell'Ente. I citati contratti assicurativi potranno essere prestati congiuntamente con un'unica polizza di assicurazione.

Rischio n. 4 (Kasko)

Veicoli degli Amministratori "probabili danni"

Facendo sempre riferimento all'art. 23 Legge 816/85 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che i Comuni e le Province possono assicurare i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, trova applicazione il ricorso all'assicurazione, per garantire i veicoli degli Amministratori contro tutti i rischi a cui possono essere assoggettati, in particolare i danni derivanti a seguito di Incendio, furto, eventi socio-politici, atti vandalici e Kasko (urto, ribaltamento, uscita di strada).

E' evidente che le Compagnie di assicurazione, per prestare tale copertura, non possono limitare le garanzie al periodo in cui gli Amministratori usano il veicolo per ragioni di rappresentanza o di servizio; questo perché gli Amministratori, non osservano un orario di lavoro determinato, come pure non sarebbe giusto limitare le garanzie a tale periodo, ancorché fosse possibile la sua individuazione, infatti il veicolo in qualsiasi momento potrebbe essere oggetto di attenzione da parte di malintenzionati che potrebbero agire sul bene, sia per motivi di vandalismo, che per terrorismo o per scopi politici rivolti all'Amministratore in quanto tale.

Veicoli di proprietà dei dipendenti in uso per adempimenti di servizio

L'assicurazione di cui trattiamo, è prestata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 del DPR n. 333/90, il quale prevede l'obbligo per gli Enti di stipulare una polizza in favore dei dipendenti, autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto per motivi di servizio o in occasione di missioni, limitatamente al tempo necessario al loro espletamento. Il decreto al secondo punto, specifica anche i rischi per i quali l'Amministrazione debba garantire il dipendente; noi in questo paragrafo tratteremo solo quelli relativi al veicolo, quali incendio, furto, eventi socio-politici e Kasko.

A differenza degli Amministratori, per i dipendenti non è necessaria, né richiesta, una copertura 24 ore su 24, ma sarà sufficiente limitarla al tempo durante il quale i dipendenti usano l'auto (non di proprietà dell'Ente) per motivi di servizio. Pertanto verrà stipulata una polizza limitandola a tale periodo di tempo con un capitale assicurativo detto "a primo rischio assoluto" nell'ambito del quale verranno effettuati gli eventuali risarcimenti dei danni previsti dal Decreto, senza applicare il disposto dell'art. 1907 c.c., vale a dire la riduzione proporzionale del risarcimento nel caso in cui il capitale assicurato risultasse inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il premio di polizza verrà determinato in base al capitale assicurato o dei chilometri percorsi da tutti i dipendenti che, per motivi di servizio, facciano uso di veicoli non di proprietà dell'Ente.

Rischio n. 5 (Tutela Giudiziaria)

Uno dei rischi maggiori derivanti dall'esercizio del mandato di Amministratore pubblico, è l'apertura di procedimenti giudiziari per l'accertamento delle varie forme di responsabilità. Anche se non sempre si arriva ad una quantificazione materiale del danno, od a un addebito concreto di responsabilità, l'Amministratore è comunque costretto a sostenere delle spese, spesso rilevanti, che possono essere trasferite all'Assicuratore, il quale, in forza di un contratto tra le parti, la cosiddetta Polizza di Tutela giudiziaria, si accolla l'onere ed il costo della difesa processuale ed extra processuale dell'Amministratore, fornendogli l'assistenza di cui necessita.

La legge (art. 67 DPR 268/87 e decisione Consiglio di Stato n. 20/94) consente di assicurare gli Amministratori ed i Dirigenti e/o Responsabili di servizio a spese dell'Amministrazione, al fine di garantirli anche per le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, a tutela dei propri interessi per fatti involontariamente connessi alla funzione svolta per conto dell'Ente di appartenenza.



Rischio n. 6 (Incendio / Furto beni di proprietà del Comune)

Al fine di completare il programma assicurativo di codesto spett.le Comune vogliamo sottoporre alla vs. attenzione, la necessità di non trascurare le coperture assicurative di danni, che si potrebbero verificare al patrimonio immobiliare del Comune, originati a titolo puramente semplificato, da incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici, acqua condotta, fenomeno elettrico, ecc.

Un incendio infatti può accadere sia per cause tecniche, come ad esempio un corto circuito, e quindi senza responsabilità, che da una negligenza del personale o dei terzi frequentatori, come ad esempio un mozzicone di sigaretta o una stufetta lasciata accesa troppo vicina ad una tenda e quindi con responsabilità di chi rappresenta l'Ente.

Tutelando, invece, il patrimonio con una corretta assicurazione dei beni l'Ente, oltre a garantirsi dalla responsabilità nascenti dai disposti dagli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., la cui perdita o il cui danneggiamento provocherebbe un danno al comune, garantisce anche i suoi Amministratori in quanto, non assicurando i beni dell'Ente, per loro si verrebbe a configurare un comportamento **negligente e quindi "gravemente colposo"** e pertanto sanzionabile da parte della Corte dei Conti poiché per la Corte dei Conti la **"diligenza"** del pubblico funzionario è un **dovere** (sez. II n. 196/03).

In caso di sinistro l'amministrazione, riceverebbe il rimborso del danno e pertanto sarebbero scongiurati eventuali addebiti.

Alla luce di tali considerazioni ed esposizione sarebbe quindi opportuno procedere alla stipula di un contratto assicurativo, per tali rischi, naturalmente sempre dopo aver verificato, analizzato e valutato con noi l'intero patrimonio dei beni mobili e immobili.

Con l'augurio di aver suscitato la dovuta sensibilità e per far sì che la nostra attività non venga considerata nel tradizionale senso della mera "mediazione", auguriamo buon lavoro e restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento del caso.

Se poi volete saperne di più vi invitiamo a visitare il nostro sito www.studioLosassoBroker.com tramite il quale scoprirete tante altre cose.

Nel frattempo vi invitiamo a prendere in considerazione la possibilità di affidarci l'incarico, come da fac-simile di determina allegata, che è **GRATUITO** e senza impegno.

Studio Losasso Broker Srl
L' amministratore
G. Losasso